



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 334 della seduta del 26 Luglio 2019.

OGGETTO: Approvazione Regolamento recante i criteri di attuazione della L.R. N. 14/2018 - Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: On.le Gerardo Mario Oliverio

Dirigente/i Generale/i: _____Dott. Giacomo Giovinazzo

Dirigente/i Settore/i: _____Dott.ssa Alessandra Celi

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	x	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		x
3	Roberto MUSMANNO	Componente	x	
4	Antonella RIZZO	Componente	x	
5	Francesco ROSSI	Componente	x	
6	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	x	
7	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	x	
8	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento

Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 25 maggio 2018, n. 14 Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese;

VISTO l'art. 12 della suddetta Legge, con il quale si dispone che la Giunta Regionale con proprio atto approva i criteri di attuazione della medesima;

VISTI gli articoli 36, comma 1, lett. b) e 43 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di potestà regolamentare della Giunta regionale;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare il Regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2018 allegato sub <<A>> alla presente deliberazione, recante <<Regolamento recante i criteri di attuazione della L.R. N. 14/2018 - Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese>>;

VISTO l'allegato <<A>> che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

EVIDENZIATO che l'articolato di cui al predetto Regolamento è stato redatto con il supporto del Settore Ufficio legislativo, nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi;

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di approvare il Regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2018 allegato sub <<A>> alla presente deliberazione, recante <<Regolamento recante i criteri di attuazione della L.R. N. 14/2018 - Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese>>, di cui all'allegato sub <<A>> alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
2. di demandare al Presidente della Giunta regionale la successiva emanazione;
3. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
On.le Gerardo Mario Oliverio

Regolamento recante i criteri di attuazione della L.R. N. 14/2018 - Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese.

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 25 maggio 2018, n. 14 *“Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario ed alimentare del territorio calabrese”*, disciplina:

- a) modalità e procedure per l'iscrizione al registro regionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 14/2018;
- b) criteri in base ai quali le commissioni tecnico-scientifiche di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 14/2018 esprimono parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione dal registro regionale delle varietà e razze che costituiscono il patrimonio calabrese di interesse agrario;
- c) modalità di funzionamento e impegni che devono assumere le strutture per la conservazione ex situ di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 14/2018 nonché le modalità di affidamento delle attività alle stesse;
- d) modalità di riconoscimento, requisiti e impegni che devono assumere i soggetti di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 14/2018;
- e) requisiti che devono avere i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 14/2018, per l'adesione alla Rete;
- f) attività d'intervento di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 14/2018.

Articolo 2 - Modalità e procedure per l'iscrizione al Registro regionale della biodiversità agraria e alimentare

1. Le richieste di iscrizione al Registro regionale della biodiversità agraria e alimentare possono essere presentate dai soggetti indicati all'articolo 5 della legge regionale n. 14/2018 sulla base del modulo all'uopo predisposto e reso disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari e dell'ARSAC. Le predette richieste di iscrizione sono presentate, a mezzo pec, al Dipartimento competente in materia di Agricoltura e risorse agroalimentari e all'ARSAC.

2. La richiesta di iscrizione deve essere corredata da una scheda storico-scientifica che contenga almeno i seguenti elementi:

- a) indicazione del nome ed eventuali sinonimi della risorsa da iscrivere;
- b) relazione tecnica;
- c) relazione storica;
- d) caratterizzazione morfologica;
- e) eventuale caratterizzazione genetica;
- f) documentazione fotografica.

3. Nell'indicazione del nome di cui al comma 2, lettera a), si tiene conto del nome storico con cui ciascuna risorsa viene tradizionalmente designata nei luoghi d'origine.

4. La relazione storica di cui al comma 2, lettera c), secondo quanto previsto dalle Linee guida MIPAAF, deve contenere riferimenti bibliografici, regionali e se possibile nazionali, o raccolta di testimonianze significative, in forma video o audio, che diano traccia del radicamento della risorsa genetica oggetto di iscrizione sul territorio.

5. La caratterizzazione morfologica di cui al comma 2, lettera d), è predisposta secondo la metodologia definita dalle linee guida MIPAAF in modo da consentire la confrontabilità con analoghe caratterizzazioni predisposte da altri soggetti pubblici o privati a livello nazionale ed

internazionale. Le relative schede sono disponibili on line al link di servizio istituito sul sito istituzionale della Rete Rurale nazionale o presso il competente Servizio tecnico dell'ARSAC.

6. L'iscrizione al registro regionale del patrimonio di razze e varietà del territorio calabrese è effettuata a cura dell'ARSAC secondo quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex-situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, previa acquisizione del parere favorevole espresso dalle commissioni tecnico-scientifiche di cui all'articolo 6, della legge regionale n. 14/2018.

7. Ai fini dell'iscrizione, un campione di materiale di riproduzione o di propagazione, della risorsa oggetto della proposta, è messa a disposizione dal proponente o reperita dal competente servizio tecnico dell'ARSAC.

8. Il Dipartimento competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari, ricevuta la proposta di iscrizione, convoca la commissione tecnico-scientifica competente per materia inoltrando, contestualmente, una copia della proposta medesima. La commissione si riunisce entro quarantacinque giorni dalla convocazione.

9. La commissione :

- a) esprime il parere previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 14/2018;
- b) indica le modalità di conservazione in situ ed ex situ della risorsa;
- c) valuta l'eventuale rischio di estinzione o elevata erosione genetica in coerenza con quanto definito dalle Linee nazionali per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario;
- d) individua il nome con cui la risorsa è iscritta al registro regionale della biodiversità agraria e alimentare.

10. La commissione tecnico scientifica con il supporto di personale tecnico dell'ARSAC, verifica in qualsiasi momento e comunque almeno ogni 3 anni, la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione al registro. Gli esiti delle verifiche, con l'eventuale proposta di cancellazione, vengono comunicati al Dipartimento competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari. Entro 15 giorni dalla comunicazione, se non vi sono osservazioni o richieste di verifica suppletiva, la Commissione procede alla cancellazione.

11. Il registro regionale della biodiversità è organizzato secondo criteri e caratteristiche tali da renderlo omogeneo e confrontabile con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale, comunitario e internazionale.

12. Il registro regionale è informatizzato e gestito dall'ARSAC, è pubblico ed è consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici fruibili sul sito istituzionale del Dipartimento competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari e dell'ARSAC.

Articolo 3 – Definizione criteri per il rilascio dei pareri delle commissioni tecnico-scientifiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14/2018

1. I criteri utilizzati dalle commissioni tecnico-scientifiche, ai fini del rilascio del parere di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 14/2018, e le modalità di funzionamento dell'anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono quelli contenuti nelle Linee Guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex-situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario.

Articolo 4 - Strutture per la conservazione ex situ, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 14/2018

1. La tutela del patrimonio regionale delle varietà vegetali, razze e ceppi microbici locali, mediante la conservazione ex situ, è affidata ai Centri sperimentali dimostrativi (CSD) dell'ARSAC.
2. La tutela e la conservazione ex situ delle razze e varietà locali del territorio calabrese iscritte nel registro regionale secondo le procedure previste all'articolo 2, previa autorizzazione del Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari, può essere affidata, a soggetti pubblici o privati, di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative, quali università, scuole pubbliche, associazioni di agricoltori e associazioni rurali.
3. L'affidamento di cui al comma 2, viene formalizzato attraverso apposite convenzioni stipulate tra ARSAC, di seguito soggetto attuatore, e soggetto affidatario, con le quali sono disciplinati:
 - a) la messa in sicurezza in ambiente per garantire la protezione e la custodia di tutto il materiale di propagazione nel rispetto, per ogni accessione o razza, delle prescrizioni tecniche di conservazione;
 - b) l'immediata informativa al soggetto attuatore nel caso di deperimento, anche accidentale, del materiale di propagazione conservato;
 - c) l'obbligo di attivare le procedure di rinnovo o di ripristino, ove possibile, dell'originaria quantità del materiale di propagazione depositato;
 - d) l'impegno a detenere il materiale di propagazione depositato esclusivamente a scopo di conservazione, e a rispettare le procedure di cui al presente articolo per l'effettuazione di studi o ricerche sul materiale di propagazione depositato;
 - e) l'impegno a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale di propagazione depositato o su quello derivato da esso;
 - f) le condizioni di accesso alle strutture ai fini di verifica e controllo da parte del personale del soggetto attuatore o di soggetti da esso incaricati;
 - g) la tenuta del registro relativo al materiale depositato, comprensivo della indicazione aggiornata della quantità;
 - h) la durata della convenzione;
 - i) i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
4. La convenzione deve contenere l'espressa dicitura "*L'attività di conservazione ex situ del patrimonio delle razze e varietà locali è a titolo gratuito e non dà luogo a nuovi oneri e a rimborso spese, ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della legge regionale n. 14/2018*".
5. Le modalità di funzionamento delle strutture sono stabilite tra le parti e disciplinate in convenzione.

Articolo 5 – Agricoltori e allevatori custodi

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione al registro degli agricoltori e degli allevatori custodi ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 14/2018:
 - a) essere soggetti privati, in forma singola o associata, operanti e ubicati nel territorio della Calabria;
 - b) essere conduttori o detentori di terreno agricolo o forestale, sulla base di titolo valido alla data della richiesta;

- c) avere e dimostrare la disponibilità di idonee strutture di allevamento e relativa autorizzazione sanitaria con indicazione del codice di iscrizione dell'allevamento, in caso di conservazione di razze animali.

2. L'iscrizione registro degli agricoltori e degli allevatori custodi è, altresì, subordinata al possesso di specifica esperienza o capacità professionale in uno o più dei seguenti ambiti:

- a) autoriproduzione delle sementi;
- b) coltivazione di specie legnose da frutto, ortive ed erbacee;
- c) coltivazione di specie ornamentali e da fiore;
- d) mantenimento e cura di specie di interesse forestale;
- e) allevamento di specie e razze autoctone di interesse zootecnico a rischio di estinzione.

3. La capacità o esperienza professionale di cui al comma 2 è attestata in uno dei seguenti modi:

- a) possesso di laurea in scienze agrarie o equipollente;
- b) possesso di diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, o equipollenti;
- c) possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi di legge;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che il dichiarante ha svolto da almeno cinque anni attività in uno o più degli ambiti indicati al comma 2, o ha provveduto alla riscoperta e conservazione di una o più razze o varietà locali, da specificare nella dichiarazione.

4. La domanda di iscrizione, redatta sulla base del modulo all'uopo predisposto e reso disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari e dell'ARSAC, deve essere presentata a mezzo pec e indirizzata al Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari e all'ARSAC.

5. L'ARSAC procede all'istruttoria della domanda, verifica il possesso dei requisiti ed entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede all'iscrizione nel registro regionale dell'agricoltore o dell'allevatore custode, dandone comunicazione al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari, nonché all'interessato. Nel medesimo termine comunica anche le motivazioni dell'eventuale diniego all'iscrizione.

6. Il coltivatore e l'allevatore custode, sono tenuti a rispettare gli impegni di seguito specificati:

- a) provvedere alla coltivazione o all'allevamento e conservazione (mantenimento evolutivo) di almeno una risorsa genetica di interesse alimentare ed agrario locale, vegetale o animale soggetta a rischio di estinzione o di erosione genetica iscritta nel registro regionale;
- b) diffondere, per quanto possibile, la conoscenza, l'uso e le tradizioni legate alle risorse genetiche di cui sono custodi;
- c) attivare uno scambio reciproco (tramite un accordo/protocollo di intesa/collaborazione) con almeno un Centro di conservazione ex situ che conserva la stessa risorsa genetica. Ciò al fine di attivare una completa conservazione (in situ/on farm ed ex situ) anche tramite scambio di conoscenze;
- d) contribuire, qualora necessario, al rinnovo del seme/materiale di moltiplicazione conservato presso il Centro di conservazione ex situ o la Banca del germoplasma;
- e) non richiedere privativa sulla risorsa genetica custodita, né cederla ad altri che manifestino intenzione di richiederla;
- f) sottoporsi ad un sistema di controllo e verifica nel tempo (almeno per la durata dell'impegno), della reale presenza della risorsa genetica per la quale è stato richiesto il riconoscimento di agricoltore o allevatore custode e della sua corretta conservazione "in situ o on farm";

- g) solo per il coltivatore custode, mettere a disposizione, a titolo gratuito, il materiale di riproduzione e di propagazione di cui egli sia in possesso, ai soggetti che ne facciano richiesta e che hanno aderito alla rete regionale.

7. Il mancato rispetto degli impegni di cui al punto g) comporta la revoca dell'incarico e la cancellazione del coltivatore custode dall'elenco regionale.

Articolo 6 - Requisiti per l'adesione alla Rete di conservazione, tutela e salvaguardia

1. Alla Rete di conservazione, tutela e salvaguardia del patrimonio di varietà vegetali, razze e ceppi microbici locali di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese, oltre ai soggetti di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n.14/2018, che ne fanno parte di diritto, possono aderire altri soggetti pubblici o privati, quali enti locali, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, istituzioni scientifiche che operano nel territorio della Regione Calabria e che dimostrino di aver realizzato progetti finalizzati al recupero, allo scambio, alla tutela e alla valorizzazione delle risorse genetiche iscritte al registro.

Articolo 7-Attività d'intervento di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 14/2018

1. Per il conseguimento delle attività di cui all'art. 11 della L.R. 14, la Regione:
 - a) promuove e favorisce la valorizzazione e la promozione della biodiversità agraria regionale, attraverso un sezione tematica sulla biodiversità agraria regionale implementata sul portale web della Regione Calabria e dell'ARSAC.
 - b) promuove attività di informazione ed animazione presso Enti, istituzioni, Università, scuole di ogni ordine e grado ai fini del mantenimento della memoria storica e culturale dell'uso della biodiversità agraria nella tradizioni regionale;
 - c) partecipa alla giornata mondiale sulla biodiversità di interesse agrario, istituita a livello nazionale, con legge n. 194/2015;
 - d) Promuove di concerto con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative campagne promozionali informative finalizzate allo sviluppo del territorio e all'attivazione delle comunità del cibo.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il dipartimento competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari, pubblica sul proprio sito istituzionale:
 - a) l'elenco aggiornato delle risorse iscritte nei registri e le relative annotazioni;
 - b) l'indicazione di tutti i depositi effettuati nelle strutture di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei soggetti aderenti alla rete di conservazione e sicurezza;
 - d) l'elenco dei coltivatori custodi, con l'indicazione delle specie assegnate a ciascuno di essi per la conservazione in situ.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.